



COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(Provincia di Perugia)

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

C.F. P. IVA 00470070541

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ATTO N. 35
SEDUTA DEL 14-06-2016

OGGETTO:
PROVVEDIMENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, DI CUI AL TITOLO I, CAPO II DEL R.R. 2/2015, RELATIVO AI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI. APPROVAZIONE.

DELIBERA
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 20:30, in Giano dell'Umbria, nella Residenza Comunale e nell'apposta sala delle adunanze consiliari, a seguito di inviti diramati dal Sig. Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, T.U.E.L. n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale di Giano dell'Umbria composto dai, Consiglieri sotto elencati:

Ing. MARCELLO BIOLI	P	MORETTI GIUSY	A
MORETTI CRISTIANA	P	BARTOLONI MARIO	P
MAGGI CLAUDIO	P	Avv. RICCARDO PETRONI	P
PETRUCCIOLI TATIANA	P	TERENZI VITTORIO	A
OTTOBRETTI ANDREA	A	MOSCATINI ANNA CLELIA	P
PIMPINICCHIO ANDREA	P	BARBARITO JACOPO	P
VAGNOLI ALESSANDRO	P		

Dall'appello nominale risultano presenti n. 10, compreso il Sindaco, assenti n. 3 consiglieri su n. 13 assegnati compreso il Sindaco;

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148, trattandosi di Prima convocazione il Sig. Ing. MARCELLO BIOLI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale Dott. ANTONIO CARELLA.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri sigg.

In Relazione all'Oggetto si trascrivono di seguito i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, T.U.E.L.:

SERVIZIO URBANISTICA	SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to ZAMPEDRI MASSIMO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to FABIANA RUMORI

Il Sindaco: Introduce il punto, ricordando che prima c'è stata su questo un'ampia discussione ed esposizione, in Commissione. Si complimenta con l'Arch. Zampedri, che sull'oggetto è stato relatore del gruppo di lavoro Anci. Ricorda che hanno dato indirizzo per evitare aumenti di spesa per i cittadini.

Ass. Vagnoli: Relaziona in merito: "Il Regolamento regionale 2/2015 stabiliva che i Comuni dovessero adottare entro ottobre 2015 i nuovi criteri per la determinazione del contributo di costruzione, cd. Bucalossi, in sostituzione di quelli attualmente vigenti. Rispetto alla vecchia normativa, del 1998, dove la Regione aveva già stabilito per ogni Comune le tariffe da applicare, oggi ogni Comune è chiamato a definire sia i valori sia le aliquote sulla base di valutazioni in merito ai costi delle opere di urbanizzazione effettuate in precedenza. Ciò ha comportato molte difficoltà per i Comuni, i quali non riuscendo a definire parametri sulla base dei nuovi criteri regionali, hanno richiesto ad Anci Umbria di elaborare un documento contenente linee guida.

Contestualmente la Regione ha concesso una proroga da ottobre 2015 al 1^a luglio 2016, data entro la quale debbono entrare in vigore i nuovi parametri di calcolo. Pertanto sulla base delle linee guida emanate da Anci Umbria, attraverso un tavolo tecnico di esperti della Regione e dei Comuni, tra i quali anche il nostro tecnico dell'urbanistica Zampedri, nominato anche relatore del documento presso la Regione, effettuate le adeguate comparazioni con alcuni Comuni dell'Unione, svolte opportune simulazioni e indagini in sede locale, è stato elaborato un documento che si ritiene equilibrato per garantire un sostanziale mantenimento della attuale incidenza che il contributo di costruzione grava oggi sui cittadini.

Inoltre la Giunta, al fine di sostenere l'attività edilizia in questa fase di crisi economica ha deciso una ulteriore riduzione generale del 5 % per il primo anno di applicazione, fino al 1^a luglio 2017, per avere la situazione maggiormente monitorata e poter poi così intervenire con eventuali miglioramenti. Per questo lavoro ringrazio per la disponibilità e l'impegno il nostro tecnico Zampedri."

Cons. Moscatini: Chiede se su questo ci si è confrontati con il Comune di Gualdo.

Vice Sindaco Maggi: E' difficile fare questo in questo momento.... Ci sono ancora due Bilanci diversi

Sindaco: Eravamo pronti anche noi già nello scorso Consiglio, però alla luce di un intervento dell'Ance si è ritenuto di approfondire il punto; Gualdo invece ha deliberato subito.

Cons. Petroni: Rileva che una volta i costi delle urbanizzazioni erano coperti almeno in parte con la fiscalità generale; ora invece tutto deve essere coperto con questi contributi, e quindi le tariffe sono alte. Chiede come è la tendenza della urbanizzazione.

Sindaco: Rispetto ai Comuni limitrofi è un po' meglio; va anche meglio dello scorso anno, ma non c'è ancora una svolta positiva.....

Cons. Barbarito: Prende atto dell'impegno del Sindaco in Commissione, per il futuro, ma loro hanno avuto il materiale solo ieri. Il lavoro sembra molto buono, e fatto con competenza, ma non hanno avuto il tempo di esaminarlo e approfondirlo adeguatamente, e siccome lui non si sente di votare sulla fiducia, senza verifiche,

chiede il rinvio del punto, altrimenti si asterrà; anche gli altri Consiglieri dovrebbero essere d'accordo, altrimenti voterebbero solo sulla base della fiducia verso il tecnico.

Sindaco: Ricorda che vari componenti del Consiglio sono tecnici da anni, e hanno la competenza necessaria per comprendere tecnicamente il punto, e anche lui. Comunque hanno anche fiducia nel loro tecnico, e non sono per il rinvio. Ribadisce il suo impegno ad un tempestivo invio del materiale prima dei Consigli Comunali.

Cons. Petroni: Dichiaro di avere fiducia nel tecnico, che ritiene molto competente, e preannuncia il voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che ai sensi dell'art.130, comma 1, della L.R. 1/2105 (*T.U. governo del territorio e materie correlate*) il permesso di costruire o la presentazione della Scia, fatti salvi specifici casi di riduzione e/o esonero, comportano il versamento di un corrispettivo al Comune, denominato “*contributo di costruzione*” commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, nel rispetto della disciplina dettata dal Titolo V, Capo IV, dello stesso T.U.;
- che allo stato attuale l'incidenza economica, le aliquote e le modalità per la determinazione del suddetto contributo sono definiti sulla base dei Decreti Presidente Giunta Regionale n.373 e n.374 del 14/07/1998, nonché delle deliberazioni comunali C.C. n.48/1998 e n.49/1998 n.6/2000 e loro successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti (C.C. n.6/2000, n.15/2005, n.16/2005 e n.42/2010);
- che ai sensi dell'art.245, comma 1, lettera b), del suddetto *T.U. governo del territorio e materie correlate* la Regione ha emanato il R.R. n.2/2015 il quale contiene, tra l'altro, al Titolo I, Capo II (articoli da 36 a 52), le norme che disciplinano il “*contributo di costruzione*” in sostituzione del precedente R.R. n.6/2013 (ora abrogato);
- che l'art.141, comma 2, del citato R.R. 2/2015 dispone che i Comuni erano tenuti ad adottare, entro il 31 ottobre 2015, i provvedimenti di cui al Titolo I, Capo II per disciplinare le modalità di determinazione del Contributo di Costruzione di cui al Titolo V, Capo IV, della L.R. 1/2015 (T.U.) in sostituzione dei provvedimenti vigenti e che i nuovi criteri sarebbero dovuti divenire efficaci dal 1° gennaio 2016;
- che in considerazione delle difficoltà incontrate e manifestate dai Comuni nell'adozione dei nuovi criteri, in quanto per la prima volta la determinazione degli importi di base degli oneri è interamente attribuita alla competenza comunale, l'Anci Umbria, dopo aver preso atto che alla data suddetta la quasi totalità dei comuni, ad eccezione di rarissimi casi, non aveva ancora proceduto all'adozione dei provvedimenti di cui trattasi, ha promosso un tavolo tecnico, anche alla luce di quanto previsto dall'art.141, comma 7, del RR 2/2015, cui affidare il compito di elaborare indicazioni e linee guida per facilitare i Comuni nell'espletamento degli adempimenti in materia;
- che alla luce di quanto sopra la Regione Umbria ha emanato il R.R. 1/2016 il quale dispone che i Comuni che non hanno adottato i provvedimenti per la determinazione del Contributo di Costruzione di cui all'art.141, comma 2, del R.R. 2/2015 entro il termine del 31 dicembre 2015 devono adottarli entro e non oltre il 30 aprile 2016 e che l'efficacia dei provvedimenti stessi decorre dal 1 luglio 2016;
- che con nota in data 06/04/2016, prot.n.158 (pervenuta al Comune il 06/04/2016, prot.n.3066), l'Anci Umbria ha trasmesso a tutti i Comuni il documento finale contenente *indicazioni ai Comuni per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.141,*

comma 2, del R.R. 2/2015 in materia di contributo di costruzione, elaborato dal tavolo tecnico istituito presso la stessa associazione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'adozione dei provvedimenti ai fini della determinazione del contributo di costruzione, di cui al Titolo I, Capo II del R.R. 2/2015, relativo ai titoli abilitativi edilizi, così come previsto dall'art.141, comma 2 del R.R. 2/2015 come integrato dall'art.1 del R.R. 1/2016;

Visto a tal fine il "*Documento Istruttorio per l'adozione del provvedimento di fini della determinazione del contributo di costruzione, di cui al Titolo I, Capo II del R.R. 2/2015, relativo ai titoli abilitativi edilizi*", redatto in data 03/06/2016 dal Responsabile del Settore Urbanistica, il quale, peraltro, è stato componente del gruppo tecnico istituito da Anci Umbria e relatore del documento finale contenente le indicazioni e linee guida ai Comuni;

Preso atto che le valutazioni contenute nel suddetto documento istruttorio sono state anche oggetto di preliminare condivisione nell'ambito dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino", in particolare con i comuni di Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno, Massa Martana e Trevi, al fine di garantire un adeguato livello di omogeneità nelle scelte in ambito locale, almeno tra comuni confinanti o contermini, requisito auspicato nelle linee guida di Anci Umbria e richiesto da associazioni di categoria quali la Consulta Regionale dei Costruttori Edili dell'Umbria – Ance Umbria – e la Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria;

Analizzati attentamente i contenuti e le proposte di cui al suddetto documento istruttorio depositato agli atti del procedimento e ritenute le stesse meritevoli di approvazione in quanto prospettano un impianto provvedimentale coerente con gli indirizzi dell'Amm.ne Com.le in cui i vari parametri proposti combinano opportuni pesi e contrappesi che garantiscono, almeno nelle simulazioni effettuate dagli uffici, un sostanziale mantenimento dell'attuale incidenza che il contributo di costruzione grava oggi sui cittadini utenti, senza quindi il rischio, come peraltro paventato da numerose associazioni di addetti ai lavori nei vari incontri organizzati da Anci Umbria in merito all'argomento, di un consistente ed improvviso aumento dovuto all'applicazione dei nuovi criteri regionali;

Ritenuta altresì condivisibile la proposta, sempre contenuta nel documento istruttorio ma inserita a seguito di indicazione della Giunta Comunale in sede non deliberante, di avvalersi della facoltà prevista dall'art.141, comma 6, del R.R. 2/2015, che consente ai Comuni, al fine di sostenere l'attività edilizia nella fase di crisi economica, di ridurre, per un periodo non superiore a tre anni, i valori del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria determinati in base all'applicazione dei nuovi criteri, stabilendo quindi, a titolo del tutto sperimentale, una riduzione del 5% per il primo anno di applicazione, e quindi sino al 1° luglio 2017, impegnando nuovamente il Consiglio Comunale, alla scadenza di detto termine, per decidere nuovamente se confermare e/o modificare detta opzione sulla base degli effetti che saranno prodotti a seguito di monitoraggio da parte degli uffici;

Visto che i contenuti del documento istruttorio sono stati illustrati alla Commissione consiliare permanente Affari Istituzionali ed Economici la quale non ha sollevato osservazioni in merito;

Vista la Legge Regionale n.1/2015;

Visto il Regolamento Regionale n.2/2015;

Visto il Regolamento Regionale n.1/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore Urbanistica e dal Responsabile del Settore Contabile e del Personale;

Con votazione espressa in forma palese come segue:

Con l'astensione dei Consiglieri Moscatini e Barbarito, ed il voto favorevole dei restanti

D E L I B E R A

1) Di prendere atto del “Documento Istruttorio per l'adozione del provvedimento di fini della determinazione del contributo di costruzione, di cui al Titolo I, Capo II del R.R. 2/2015, relativo ai titoli abilitativi edilizi”, redatto in data 03/06/2016 dal Responsabile del Settore Urbanistica e depositato agli atti del procedimento di cui trattasi, condividendone i contenuti e le proposte che si ritengono meritevoli di approvazione in quanto prospettano un impianto provvedimentale coerente con gli indirizzi dell'Amm.ne Com.le in cui i vari parametri proposti combinano opportuni pesi e contrappesi che garantiscono, almeno nelle simulazioni effettuate dagli uffici, un sostanziale mantenimento dell'attuale incidenza del contributo di costruzione che grava oggi sui cittadini utenti;

2) Di approvare, per le motivazioni contenute nel suddetto documento istruttorio e per quelle in premessa indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art.141, comma 2, del R.R. 2/2015, così come integrato dall'art.1 del R.R. 1/2016, i seguenti criteri in applicazione delle norme di cui al Titolo I, Capo II del R.R. 2/2015 per disciplinare, a decorrere dal 1° luglio 2016, le modalità di determinazione del Contributo di Costruzione di cui al Titolo V, Capo IV, della L.R. 1/2015 (T.U.):

2.1 - ai sensi dell'art.38, comma 1, del R.R. 2/2015 l'incidenza economica per ogni metro quadrato di superficie utile coperta di edifici residenziali e per servizi, riferita alle opere di urbanizzazione primaria viene determinata nella misura di € **38,25**;

2.2 - ai sensi dell'art.38, comma 2, del R.R. 2/2015 non viene prevista alcuna percentuale aggiuntiva alla suddetta incidenza economica;

2.3 - ai sensi dell'art.38, comma 3, del R.R. 2/2015 l'incidenza economica per ogni metro quadrato di superficie utile coperta di edifici residenziali e per servizi, riferita alle opere di urbanizzazione secondaria viene determinata nella misura di € **22,81**;

2.4 - ai sensi dell'art.39 del R.R. 2/2015 vengono approvate le allegate tabelle “B” e “C” per edifici residenziali (tab. B) e per servizi (tab. C), contenenti le aliquote ed i coefficienti di riduzione da applicare all'incidenza economica così come fissata ai precedenti punti 2.1 e 2.3 ai fini della determinazione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per edifici residenziali e per servizi, precisando che ai fini delle riduzioni previste dall'art.39, comma 4, del RR 2/2015 per insediamenti già urbanizzati si devono intendere quelli individuati nelle zone che il vigente PRG classifica come B ovvero come D e F ad attuazione diretta e per quelli di valore storico e culturale vanno intesi gli edifici sparsi nel territorio e loro pertinenze censiti dal PRG strutturale ai sensi dell'art.89, comma 4, della L.R. 1/2015;

2.5 - ai sensi dell'art.40, comma 1, del R.R. 2/2015 l'incidenza economica per ogni metro quadrato di superficie utile coperta di edifici per attività produttive, riferita alle opere di urbanizzazione primaria viene determinata nella misura di € **25,74**;

2.6 - ai sensi dell'art.40, comma 2, del R.R. 2/2015 non viene prevista alcuna percentuale aggiuntiva alla suddetta incidenza economica;

2.7 - ai sensi dell'art.40, comma 4, del R.R. 2/2015 l'incidenza economica per ogni metro quadrato di superficie utile coperta di edifici per attività produttive, riferita alle opere di urbanizzazione secondaria viene determinata nella misura di € 3,40;

2.8 - ai sensi dell'art.41 del R.R. 2/2015 viene approvata l'allegata tabella "D" contenente le aliquote ed i coefficienti di riduzione da applicare all'incidenza economica così come fissata ai precedenti punti 2.5 e 2.7 ai fini della determinazione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per edifici per attività produttive, precisando che ai sensi dell'art.40, comma 3, del RR 2/2015, per edifici per attività produttive si intendono quelli destinati ad attività industriali, artigianali, agricole ed estrattive, comprensive delle superfici per servizi strettamente connessi alle attività ed alla vendita dei prodotti aziendali e che ai fini delle riduzioni previste dall'art.41, comma 3, del RR 2/2015 per insediamenti già urbanizzati si devono intendere quelli individuati nelle zone che il vigente PRG classifica come D ad attuazione diretta o comunque in ogni altra zona ove è ammessa la destinazione d'uso produttiva che risulti parzialmente o totalmente urbanizzata ai sensi dell'art.120, comma 1, della L.R. 1/2015;

2.9 - in applicazione a quanto disposto dall'art.42, comma 1, del R.R. 2/2015 si stabilisce che per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante piano attuativo convenzionato, ovvero con titolo abilitativo condizionato a convenzione o atto d'obbligo, che comportino l'assunzione a carico del proprietario della effettiva realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria, nonché di quelle opere ritenute necessarie dal comune per l'allaccio a pubblici servizi ed infrastrutture esterne all'insediamento, la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e/o secondaria non è dovuta così come non è dovuta la quota di contributo relativa all'adeguamento delle infrastrutture generali in quanto non è stata fissata ed applicata nessuna percentuale aggiuntiva ai sensi degli articoli 38, comma 2 e 40, comma 2, del R.R. 2/2015 come indicato ai precedenti punti 2.2 e 2.6, mentre invece, nel caso in cui sia prevista la realizzazione delle sole opere di urbanizzazione primaria sarà dovuta la corresponsione della quota di contributo relativa alle opere di urbanizzazione secondaria;

2.10 – in applicazione a quanto disposto dall'art.42, commi 2 e 3, del R.R. 2/2015, il Comune, in sede di piano attuativo o titolo abilitativo condizionato alla stipula di una apposita convenzione o atto d'obbligo, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art.130, comma 6 della L.R. 1/2015 destinando gli importi scomputati per la realizzazione, da parte del soggetto proponente, anche in eventuale compartecipazione con il comune, di opere e servizi, anche infrastrutturali a rete o puntuali, rientranti nell'elenco delle urbanizzazioni primarie e secondarie e che detta destinazione degli importi scomputati potrà comprendere anche il reperimento di aree pubbliche e la realizzazione di dotazioni territoriali e funzionali e servizi eccedenti le quantità rese obbligatorie dalla normativa di settore;

2.11 - ai sensi dell'art.43 del R.R. 2/2015 a scomputo totale o parziale della quota di contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il comune può autorizzare l'intestatario del titolo abilitativo, mediante convenzione o atto d'obbligo, a farsi carico della realizzazione delle opere stesse, con conseguente cessione gratuita al comune delle aree o delle opere realizzate, salvo quanto previsto all'articolo 131, comma 2 del TU e qualora l'importo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sia eccedente all'intero contributo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, potrà applicarsi lo scomputo anche mediante riduzione della quota dovuta per il costo di costruzione;

2.12 – per dare attuazione alle procedure e finalità di cui al precedente punto 2.11 vengono stabilite le seguenti modalità operative:

a) contestualmente alla presentazione dell'istanza di titolo abilitativo edilizio e, comunque, prima del suo rilascio o della sua efficacia normativa, l'interessato deve presentare:

- *progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione (per edifici diversi dalla residenza il progetto deve prevedere, fatti salvi i casi di monetizzazione o di esclusione, la realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali dimensionate in base all'attività insediata, ai sensi del Titolo II, Capo I del RR 2/2015);*

- *computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione redatto in base al vigente prezzario regionale;*

- *schema di frazionamento (che dovrà poi essere approvato dall'Agenzia del Territorio prima della cessione al Comune), delle eventuali aree di proprietà interessate dalle opere di urbanizzazione;*

- *atto d'obbligo (da registrare e trascrivere a cura e spese dell'interessato prima del rilascio del titolo abilitativo), con il quale lo stesso si impegna a realizzare e completare le opere di urbanizzazione previste nel progetto esecutivo allegato al titolo abilitativo, nei tempi stabiliti e concordati con il Comune (e comunque prima della presentazione dell'agibilità), nonché a cedere gratuitamente al comune le opere stesse e le eventuali aree di sua proprietà sulle quali le medesime insistono;*

- *fidejussione bancaria o assicurativa, o polizza fidejussoria, per un valore pari almeno al valore delle opere di urbanizzazione, a garanzia delle obbligazioni assunte;*

b) ultimati i lavori l'interessato è tenuto a richiedere al Comune il collaudo, anche parziale, delle opere di urbanizzazione, ovvero il certificato di regolare esecuzione; l'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione comporta la possibilità di presentare l'agibilità, anche parziale, mentre per lo svincolo della fideiussione dovranno essere adempiuti tutti gli obblighi dell'atto (*il collaudo o certificato di regolare esecuzione sarà redatto da un tecnico individuato dal Comune con spese a carico dell'interessato*);

2.13 – viene stabilita nella misura dell'8% la quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria risultanti dalla relazione annuale consuntiva allegata al bilancio, che il Comune deve destinare, ai sensi dell'art.44 del R.R. 2/2015, previa intesa con le organizzazioni religiose i cui rapporti sono regolati con lo Stato, per chiese ed altri edifici per servizi religiosi e si demanda alla Giunta Comunale l'adozione dei nuovi criteri, in sostituzione di quelli attualmente vigenti stabiliti con delibera di G.C. n.78 del 10/07/2014, che definiscano operativamente la destinazione, la ripartizione e l'erogazione dei proventi, nonché lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra il Comune e le organizzazioni religiose destinatarie dei proventi di cui trattasi, tenendo conto che in ogni caso il Comune d'intesa con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria potrà stabilire per i casi di assoluta emergenza, gli interventi sugli edifici ed attrezzature religiose di carattere storico, artistico e culturale sul territorio comunale che assumono carattere di priorità;

2.14 - ai sensi dell'art.45 del R.R. 2/2015 si prende atto che il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali o ampliamento di quelli esistenti, riferito a metro quadrato di superficie di cui all'art.132, comma 1 del TU, è determinato dalla regione in misura pari a euro/mq. 326,00 che in assenza di ulteriori aggiornamenti regionali dovrà essere adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione a livello provinciale di edifici residenziali accertata dall'Istat;

2.15 - ai sensi dell'art.46 del R.R. 2/2015 si da atto che la superficie alla quale si applica il costo unitario a metro quadrato di cui al precedente punto 2.14 ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, è costituita dalla superficie utile coperta dell'edificio (SUC) computata come previsto all'art.17 del RR 2/2015, senza applicare alcuna riduzione, in base al comma 3, relativamente alle superfici pertinenziali non esonerate ai sensi dell'art.133, comma 1 del TU o che eccedono la tipologia o i limiti dimensionali previsti all'art.21 del RR 2/2015 per cui in tal caso il contributo è dovuto in relazione all'intera superficie;

2.16 - ai sensi dell'art.132, comma 2, della L.R. 1/2015 si stabilisce di non prevedere alcuna maggiorazione del costo di costruzione attraverso l'identificazione di classi di edifici con caratteristiche superiori;

2.17 - ai sensi dell'art.48, comma 1, del R.R. 2/2015 viene fissata nella misura dell'7% l'aliquota di cui all'art.132, comma 4 del TU, per la determinazione della quota del contributo da versare al Comune per gli edifici di nuova costruzione residenziali o ampliamento di quelli esistenti, commisurato al costo di costruzione;

2.18 - ai sensi dell'art.132, comma 5, della L.R. 1/2015 si stabilisce che nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi attraverso un computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, redatto dal progettista sulla base del prezzario regionale vigente al momento della presentazione del titolo abilitativo, il cui importo, limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia, considerato al netto del costo degli interventi relativi agli extraspessori delle murature perimetrali e dei solai e degli spazi per soluzioni di architettura bioclimatica di cui all'art.17, comma 3, lettere a) e b) e commi 5 e 6 del RR 2/2015, nonché del costo degli interventi di prevenzione sismica di cui all'art.159 del TU, non può superare l'80% del costo di costruzione determinato per le nuove costruzioni;

2.19 - ai sensi dell'art.48, comma 3, del R.R. 2/2015 vengono stabilite le seguenti aliquote da applicare al costo degli interventi da effettuare sugli edifici esistenti, calcolato in base a quanto prescritto al precedente punto 2.18, per la determinazione della quota di contributo sul costo di costruzione da versare al Comune:

- *per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art.7, comma 1, lettera f), della L.R. 1/2015, e per quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'art.7, comma 1, lettera d), della L.R. 1/2015, aliquota del 6%;*

- *nell'ambito degli insediamenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico, architettonico e culturale (individuati negli edifici sparsi nel territorio e loro pertinenze censiti dal PRG strutturale ai sensi dell'art.89, comma 4, della L.R. 1/2015) si applica l'aliquota unica del 5% ai sensi dell'art.132, comma 5, della L.R. 1/2015, purché non si determini la variazione della destinazione d'uso;*

2.20 - ai sensi dell'art.48, comma 4, del R.R. 2/2015 per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art.7, comma 1, lettera f), della L.R. 1/2015 e per quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono totale demolizione di fabbricati con modifica della sagoma e dell'area di sedime e la conseguente ricostruzione, il contributo dovuto sul costo di costruzione non potrà risultare superiore al 60% di quello determinato per i nuovi edifici, considerando a tale fine l'edificio oggetto di ricostruzione;

2.21 - non viene stabilita alcuna percentuale di incremento del contributo dovuto sul costo di costruzione, di cui all'art.48, comma 6, del R.R. 2/2015, per gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono anche il mutamento della destinazione d'uso per la realizzazione di nuove attività residenziali e servizi o per l'ampliamento di quelli esistenti,

2.22 - viene approvata la seguente tabella contenente le modalità di ripartizione del contributo dovuto sul costo di costruzione, previsto da un minimo di € 300 ad un massimo di € 3.000 in rapporto alla superficie utile coperta interessata dall'intervento dall'art.48, comma 7, del R.R. 2/2015, per gli interventi di mutamento della destinazione d'uso, ovvero per gli interventi di utilizzo per residenza o servizi di superfici già pertinenze e per quelli di cambio d'uso dei vani posti al piano sottotetto, terreno e seminterrato, per nuove attività residenziali e servizi o ampliamento di quelli esistenti, realizzati senza opere o con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia:

S.U.C. interessata	Quota contributo
< mq. 50,00	€ 300,00
da mq. 50,00 a mq. 450,00	da € 300,00 a € 3000,00 si calcola [2700/400 x (Suc-50) + 300]
oltre a mq. 450,00	€ 3000,00

2.23 - si da atto che ai sensi dell'art.135, comma 1, della L.R. 1/2015 non è dovuto alcun contributo sul costo di costruzione per gli edifici destinati ad attività produttive, comprese quelle agricole;

2.24 - viene approvata ai sensi dell'art.135, comma 2, della L.R. 1/2015 e dell'art.49 del R.R. 2/2015 la seguente tabella contenente le aliquote da applicare al costo documentato di costruzione (computo metrico estimativo) in relazione ai diversi tipi di attività, per la determinazione della quota di contributo afferente gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione e di cambio della destinazione d'uso relativi ad edifici o parti di essi per attività di servizi di cui all'art.7, comma 1, lettera l) della L.R. 1/2015:

Tipologia intervento/attività	Aliquota
Ristrutturazione edilizia ed urbanistica senza modifica della destinazione d'uso	3%
Ristrutturazione edilizia ed urbanistica con trasformazione della destinazione d'uso a servizi <i>(escluse le attività commerciali e direzionali)</i>	3,5%
Ristrutturazione edilizia ed urbanistica con trasformazione della destinazione d'uso a commerciale e/o direzionale	4%
Nuova costruzione ad uso servizi <i>(escluse le attività commerciali e direzionali)</i>	4,5%
Nuova costruzione ad uso commerciale e/o direzionale	5%

2.25 - ai sensi dell'art.51, comma 1, del RR 2/2015, fatti salvi i casi di riduzione o esonero già previsti dall'art.133 del TU, nonché previsti dalle altre norme regolamentari e dall'art.9, comma 2 della LR 6/2010, è prevista in favore di edifici che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al Titolo VI, Capo II del TU, la riduzione del contributo di costruzione del 30% in caso di certificazione dell'edificio in classe A e del 15% in caso di certificazione in classe B, nel rispetto delle seguenti procedure operative atte a garantire il corretto riconoscimento della riduzione e la conformazione dell'attività edilizia alle condizioni richieste:

a) nel caso in cui unitamente alla presentazione della domanda di titolo abilitativo venga allegata la certificazione definitiva di sostenibilità ambientale, la relativa riduzione potrà essere applicata sin dal momento della determinazione del contributo di costruzione;

b) nel caso invece di presentazione della sola valutazione preliminare di sostenibilità ambientale sarà previsto il rimborso della quota di riduzione all'ottenimento della relativa certificazione, senza riconoscimento di interessi sulle somme versate;

2.26 – si da atto che ai sensi dell'art.51, commi 2 e 3, del RR 2/2015, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.7, comma 1, lettera d), del TU, con esclusione degli interventi di completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici o unità strutturali ricomprese in organismi edilizi più complessi, che prevedono un adeguamento sismico o un miglioramento sismico nella misura non inferiore al 60% di quella prevista per l'adeguamento, di cui al Decr. Min. Infr. 14 gennaio 2008, ovvero di interventi di prevenzione sismica di cui all'art.159 del TU, sulla base di asseverazione di un tecnico abilitato, sono previste le seguenti riduzioni:

a) del 90% del contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per gli edifici destinati o da destinare a residenza, servizi o attività produttive;

b) del 90% del contributo dovuto sul costo di costruzione per gli edifici destinati o da destinare a residenza e servizi;

2.27 – vengono stabilite le seguenti procedure operative per dare attuazione alle riduzioni di cui al precedente punto 2.26:

- nel caso in cui venga richiesto di applicare la riduzione dovrà essere allegata, unitamente alla presentazione della domanda di titolo abilitativo, un'asseverazione del progettista che attesti e comprovi che l'intervento prevede lavori di adeguamento o di miglioramento sismico in misura non inferiore al 60% di quella prevista per l'adeguamento, di cui al Decr. Min. Infr. 14 gennaio 2008, ovvero di interventi di prevenzione sismica di cui all'art.159 del TU e, al momento della fine dei lavori, dovrà essere depositata in Comune asseverazione del direttore dei lavori attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle opere di adeguamento o di miglioramento asseverate prima del rilascio del titolo abilitativo. In caso di mancata presentazione dell'asseverazione iniziale non si procederà all'applicazione della riduzione, ovvero nel caso in cui non venga depositata l'asseverazione finale il Comune attiverà le procedure per la riscossione coattiva delle somme ridotte.

2.28 – si da atto che ai sensi dell'art.52 del RR 2/2015, fatti salvi i casi di riduzione o esonero già previsti dall'art.133 del TU, il contributo di costruzione non è dovuto:

a) nelle fattispecie di cui all'art.121, comma 4 (*realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito dal titolo abilitativo*) e di cui all'art.124, comma 1, lettera b) della L.R. 1/2015 (*varianti a permessi di costruire o a Scia*) quando le opere edilizie di completamento sono relative a edifici che risultano completamente realizzati per le parti strutturali;

- b) nel caso di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 121, comma 2 e 264, comma 3 del TU;
- c) nel caso di interventi di mutamento della destinazione d'uso, di diversa utilizzazione di un edificio, o di modifica delle condizioni edilizie dell'edificio stesso, qualora si riconducano la destinazione o le condizioni edilizie a quelli precedenti agli interventi stessi o comunque qualora la quota di contributo risulti inferiore a quella già corrisposta per precedenti interventi;

2.29 – ai sensi dell'art.52, commi 2 e 3, del RR 2/2015, si dovrà procedere alla revisione in corso d'opera del contributo di costruzione:

- a) nelle fattispecie di cui all'art.121, comma 4 (*realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito dal titolo abilitativo*) qualora gli edifici non risultino completamente realizzati per le parti strutturali, il contributo di costruzione è dovuto solo per la parte strutturale mancante rispetto al titolo abilitativo, limitatamente al solo importo derivante da eventuali incrementi o modifiche della modalità di determinazione del contributo stesso;
- b) per gli interventi che, in corso d'opera, comportano aumento della superficie utile coperta complessiva, il contributo sul costo di costruzione è determinato in base alla differenza tra quello ricalcolato per l'intero intervento e quello determinato al momento del rilascio del titolo abilitativo iniziale, dando atto che per le superfici assentite con il titolo abilitativo iniziale non sono applicati eventuali incrementi del costo unitario successivamente intervenuti.

2.30 – ai sensi dell'art.52, comma 4, del RR 2/2015, il Comune, a seguito di richiesta dell'interessato, è tenuto:

- a) in caso di rinuncia o decadenza del titolo abilitativo, alla restituzione dell'intero importo del contributo di costruzione;
- b) in caso di un nuovo titolo abilitativo in variante che comporta la riduzione delle caratteristiche originarie dell'intervento, alla restituzione della parte del contributo di costruzione relativa alla differenza rispetto agli interventi interessati dal titolo abilitativo medesimo.

2.31 – vengono stabilite le seguenti modalità per il pagamento al Comune del contributo di costruzione:

- a) *per quanto attiene al pagamento della quota di contributo dovuta in relazione agli oneri di urbanizzazione sarà possibile il versamento al Comune in unica soluzione al momento della presentazione della richiesta di titolo abilitativo o comunque prima del rilascio di questo o dell'efficacia dello stesso (in caso di Scia) ovvero in forma rateizzata mediante quattro rate semestrali, non gravate da interessi, di cui la prima da versare al momento della presentazione della richiesta di titolo abilitativo o comunque prima del rilascio di questo o dell'efficacia dello stesso (in caso di Scia);*
- b) *per quanto attiene al pagamento della quota di contributo dovuta in relazione al costo di costruzione sarà possibile il versamento al Comune in unica soluzione al momento della presentazione della richiesta di titolo abilitativo o comunque prima del rilascio di questo o dell'efficacia dello stesso (in caso di Scia) ovvero in forma rateizzata mediante tre rate annuali, non gravate da interessi, di cui la prima da versarsi entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo o, in caso di Scia, dalla data di efficacia della stessa;*

c) in ogni caso il versamento con la forma di rateizzazione comporta la necessità di costituire una garanzia finanziaria a favore del Comune (mediante fidejussione bancaria o assicurativa) dell'importo rateizzato con specifica clausola che la garanzia copra anche gli ulteriori importi dovuti in applicazione delle eventuali sanzioni di cui all'art.136 della LR 1/2015 per il ritardato od omesso versamento delle rate.

3) Di dare atto che:

- ai sensi dell'art.131, comma 6, della L.R. 1/2015 i valori dell'incidenza economica a mq di Suc per edifici residenziali, per servizi e per attività produttive, di cui ai precedenti punti 2.1, 2.3, 2.5 e 2.7, riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sono aggiornati dal Consiglio Comunale ogni 5 anni a partire dal 01/01/2016, in conformità alle disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero, in difetto di tali riscontri, dalla Giunta Comunale nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni considerati;

- ai sensi dell'art.132, comma 3, della L.R. 1/2015 la Giunta Comunale, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, dovrà aggiornare annualmente ed autonomamente il costo unitario di costruzione di cui al precedente punto 2.14 in ragione dell'intervenuta variazione dei costi a livello provinciale di edifici residenziali accertata dall'Istat;

4) Di applicare ai sensi dell'art.141, comma 6, del R.R. 2/2015, in base alle direttive impartite dalla Giunta Comunale al fine di sostenere l'attività edilizia nella fase di crisi economica, per un periodo sperimentale di un anno sino al 1° luglio 2017, una riduzione del 5% sui valori del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria determinati in base all'applicazione dei nuovi criteri, impegnando nuovamente il Consiglio Comunale, alla scadenza di detto termine, per decidere se confermare e/o modificare detta opzione sulla base degli effetti che saranno prodotti a seguito di monitoraggio da parte degli uffici;

5) Di dare atto che il presente atto di approvazione dei nuovi criteri per la determinazione del contributo di costruzione avrà efficacia a decorrere dal 1° luglio 2016 così come disposto dall'art.1 del R.R. 1/2016 che ha integrato l'art.141, comma 2, del R.R. 2/2015 e da tale data sostituirà a tutti gli effetti di legge le attuali incidenze economiche, aliquote e modalità per la determinazione del suddetto contributo definiti sulla base dei Decreti Presidente Giunta Regionale n.373 e n.374 del 14/07/1998, nonché delle deliberazioni comunali C.C. n.48/1998 e n.49/1998 n.6/2000 e loro successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti (C.C. n.6/2000, n.15/2005, n.16/2005 e n.42/2010);

6) Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.131, comma 8 e dall'art.132, comma 6, della L.R. 1/2015, nonché dall'art.141, comma 2, del R.R. 2/2015, il presente atto alla Regione Umbria che provvederà alla sua pubblicazione nel BUR e nel SIAT.

Di seguito, con successiva, separata ed ulteriore votazione, con esito : astensione dei Consiglieri Moscatini e Barbarito, e voto favorevole dei restanti

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 267/2000.

TABELLA A

CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI RESIDENZIALI E PER SERVIZI: INCIDENZA ECONOMICA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Categorie art.4 R.R. 2/2015	Categoria assunta a riferimento	Popolazione ¹ abitanti	Suc/utente per Uf ² mq.	Suc Uf ³ mq.	Costo ⁴ €/mq.	Costo totale Uf ⁵ €	Costo per popolazione servita ⁶ €/ab.	% ⁷	Incidenza per mq Suc ⁸ €/mq.
Asili nido e scuole d'infanzia, scuole dell'obbligo, istruzione superiore	Asili nido (**)	3.819	0,06022519	230	1.086	249.780,00	65,40	30%	0,39
	Scuole d'infanzia (***)	3.819	0,235663786	900	150	135.000,00	35,35	50%	0,35
	Scuole primarie (**)	3.819	0,392772977	1500	500	750.000,00	196,39	50%	1,96
	Scuole secondarie 1° (**)	3.819	0,104739461	400	300	120.000,00	31,42	50%	0,31
Delegazioni comunali e attrezzature culturali	Delegazioni comunali (*)	3.819	0,235663786	900	700	630.000,00	164,96	100%	3,30
	Attrezzature culturali (**)	2.000	0,25	500	400	200.000,00	100,00	100%	2,00
Centri sociali, attrezzature sanitarie	Centri di vita associativa e strutture sociali (*)	2.000	0,4	800	650	520.000,00	260,00	100%	5,20
	Chiese ed altri edifici religiosi	3.819	0	0	0	0,00	0,00	100%	0,00
Mercati di quartiere, piazze e spazi liberi	Strutture e spazi aperti o coperti attrezzati per mercati di quartiere	3.819	0	0	0	0,00	0,00	100%	0,00
	Spazi aperti e piazze di livello urbano (**)	3.819	1,047394606	4000	300	1.200.000,00	314,22	100%	6,28
Verde in parchi urbani, corridoi ecologici, impianti sportivi di quartiere	Verde attrezzato e parchi urbani (*)	2.000	0,133333333	15000	20	300.000,00	150,00	100%	3,00
	Impianti sportivi coperti	3.819	0	0	0	0,00	0,00	100%	0,00
TOTALE €							22.81		

1- Popolazione servita dall'unità funzionale; 2- Suc considerata per ciascun utente servito; 3- Suc dell'unità funzionale (*=nuova costruzione; **=ristrutturazione; ***=manutenzione);

4- Costo a mq di Suc dell'unità funzionale rispetto alla popolazione servita (colonna 5 diviso colonna 4)

5- Costo totale dell'unità funzionale (colonna 3 X colonna 4)

6- Incidenza del costo totale dell'unità funzionale rispetto alla popolazione servita (colonna 5 diviso colonna 1)

7- Percentuale di costo a carico di ogni abitante (100% se rivolto a tutta la popolazione o inferiore se rivolto ad una sola fascia); 8. Incidenza economica per mq di Suc (rapportata per utente servito nel rapporto di mq 50 Suc/utente)

Tabella "B" - Aliquote per il calcolo del contributo di urbanizzazione per edifici residenziali

Tipologia di intervento	Aliquota urbanizzazione primaria	Aliquota urbanizzazione secondaria	Coefficienti di riduzione (Art.39, comma 4, RR 2/2015)	
			Tipo insediamento	
			Urb. I	Urb. II
Interventi di nuova costruzione (comprende anche gli ampliamenti)	0.90	0.85		
Interventi di ristrutturazione urbanistica ⁽¹⁾	0.75	0.80	0.6	0.6
Interventi di ristrutturazione edilizia onerosa ⁽¹⁾⁽²⁾	0.50	0.70		
Cambio destinazione d'uso da produttivo a residenza	0.45	0.60		
Cambio destinazione d'uso da servizi a residenza	0.35	0.50		
Cambio di destinazione d'uso di pertinenze senza opere ovvero con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia onerosa (art. 39, comma 2, lett. e, RR 2/2015)	0.20	0.30	0.4	0.4

LEGENDA

- (1) Comprende anche il cambio di destinazione d'uso di pertinenze per residenza o comunque da servizi e/o produttivo a residenza se contestuale all'intervento di ristrutturazione;
 (2) Sono comunque fatti salvi i casi di esonero previsti dall'art.133, comma 1, lettera b), del TU per gli interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di Suc. Si precisa che ai sensi dell'art.131, comma 3, lettera a), della L.R. 1/2015 si considera aumento di Suc anche se esclusa dal computo dell'indice territoriale o fondiario ai sensi dell'art.17 del R.R. 2/2015.
 (3) Rientrano in questa tipologia gli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti e precisamente quelli attualmente individuati dal PRG operativo come zone "B" ovvero come "D" ed "F" ad attuazione diretta.
 (4) Rientrano in questa tipologia gli edifici sparsi nel territorio e loro pertinenze censiti dal PRG strutturale ai sensi dell'art.89, comma 4, della L.R. 1/2015.
 Note:
 - L'alloggio di custodia di attività produttive e servizi è equiparato all'attività residenziale (art.39, c. 3, R.R. 2/2015) e per il calcolo del contributo di urbanizzazione si applica la presente tabella.
 - In caso di interventi che ricadono sia in ambiti urbanizzati che tra gli insediamenti di valore storico e culturale si applicano i coefficienti che determinano la maggiore riduzione.

Tabella "C" - Aliquote per il calcolo del contributo di urbanizzazione per servizi

Tipologia di intervento	Aliquota urbanizzazione primaria	Aliquota urbanizzazione secondaria	Coefficienti di riduzione (Art.39, comma 4, RR 2/2015)	
			Tipo insediamento	
			Urb. I	Urb. II
Interventi di nuova costruzione (comprende anche gli ampliamenti)	0.90	0.80	0.6	0.6
Interventi di ristrutturazione urbanistica ⁽¹⁾	0.75	0.75		
Interventi di ristrutturazione edilizia ⁽¹⁾	0.50	0.65		
Cambio destinazione d'uso da produttivo a servizi	0.45	0.60	0.4	0.4
Cambio destinazione d'uso da residenza a servizi	0.40	0.55		
			insediamenti di valore storico e culturale ⁽³⁾	

LEGENDA

(1) Comprende anche il cambio di destinazione d'uso per servizi se contestuale all'intervento di ristrutturazione;

(2) Rientrano in questa tipologia gli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti e precisamente quelli attualmente individuati dal PRG operativo come zone "B" ovvero come "D" ed "F" ad attuazione diretta.

(3) Rientrano in questa tipologia gli edifici sparsi nel territorio e loro pertinenze censiti dal PRG strutturale ai sensi dell'art.89, comma 4, della L.R. 1/2015.

Note:

- L'alloggio di custodia di attività produttive e servizi è equiparato all'attività residenziale (art.39, c. 3, R.R. 2/2015) e per il calcolo del contributo di urbanizzazione si applica la tabella relativa agli edifici residenziali.

- In caso di interventi che ricadono sia in ambiti urbanizzati che tra gli insediamenti di valore storico e culturale si applicano i coefficienti che determinano la maggiore riduzione.

Tabella "D" - Aliquote per il calcolo del contributo di urbanizzazione per insediamenti produttivi

Tipologia di intervento	Aliquota urbanizzazione primaria	Aliquota urbanizzazione secondaria	Coefficienti di riduzione (Art.41, comma 3, RR 2/2015)	
			Tipo insediamento	
			Urb. I	Urb. II
Interventi di nuova costruzione (comprende anche gli ampliamenti)	0.90	0.90		
Interventi di ristrutturazione urbanistica ⁽¹⁾	0.50	0.40		
Interventi di ristrutturazione edilizia ⁽¹⁾	0.30	0.20		
Cambio destinazione d'uso da residenza a produttivo	0.10	0.10		
Cambio destinazione d'uso da servizi a produttivo	0.10	0.10		
			0.4	0.8

insediamenti già urbanizzati⁽²⁾

LEGENDA

- (1) Comprende anche il cambio di destinazione d'uso per produttivo se contestuale all'intervento di ristrutturazione;
 - (2) Rientrano in questa tipologia gli insediamenti produttivi esistenti e precisamente quelli attualmente individuati dal PRG operativo come zone "D produttive" ad attuazione diretta e comunque in ogni altra zona ove è ammessa la destinazione d'uso produttiva o totalmente urbanizzata o parzialmente o totalmente urbanizzata anche ai sensi dell'art.120, comma 1, della L.R. 1/2015.
- Note:
- Per edifici per attività produttive si intendono quelli destinati ad attività industriali, artigianali, agricole ed estrattive, comprensive delle superfici per servizi strettamente connessi alle attività ed alla vendita dei prodotti aziendali;
 - Nel caso di attività produttiva estrattiva, oltre alle superfici per servizi strettamente connessi all'attività, l'onere va riferito anche alla superficie occupata dagli impianti fissi di cava.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Ing. MARCELLO BIOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ANTONIO CARELLA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15-06-16 al 30-06-16, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Giano dell'Umbria, li 15-06-16.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to BISELLI AGOSTINO**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
BISELLI AGOSTINO**

Giano dell'Umbria, li 15-06-16.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi dal 15-06-16 al 30-06-16.

E' divenuta esecutiva il giorno 14-06-2016

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Giano dell'Umbria, li 15-06-16

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
BISELLI AGOSTINO**